

Bruxelles, 15 aprile 2024
(OR. en)

8702/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0065(NLE)**

TRANS 196

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	ST 7810/24 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 58 ^a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo alle modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia – Adozione

1. Il 13 marzo 2024 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione in oggetto, mirante a sostenere, nell'ambito del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), l'approvazione di alcune modifiche tecniche del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che costituisce l'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF).
2. Tali modifiche sono previste ogni due anni per aggiornare le norme in vigore alla luce del progresso scientifico e tecnico e sono il risultato di un coordinamento internazionale complesso che coinvolge esperti di altri consessi internazionali competenti in materia di trasporto su strada e trasporto per vie navigabili interne.

3. La 58ª sessione del comitato di esperti si terrà a Berna, in Svizzera, il 23 maggio 2024. Le norme che saranno adottate in occasione della riunione entreranno in vigore il 1º gennaio 2025.
 4. Nella riunione del 19 marzo 2024 il gruppo "Trasporti terrestri" ha esaminato e avallato la proposta presentata dalla Commissione.
 5. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti ad approvare il progetto di decisione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento ST 7991/24, insieme al relativo addendum 1, e a presentarlo al Consiglio per adozione.
 6. Il Parlamento europeo sarà informato in merito alla decisione del Consiglio dopo la sua adozione.
-